



Area Servizi alla Persona

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune@anzola.provincia.bologna.it
cod. amm. ANZOLAEM

Bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici per il pagamento dell'affitto - anno 2009

In esecuzione alla determina n. 330 del 15/05/2009 e ai sensi e per gli effetti della Legge n. 431/98 art.11 "Istituzione Fondo Nazionale", della Legge Regionale n. 24/2001 artt. 38 e 39 "Fondo per l'accesso alla abitazione in locazione" e della deliberazione della Giunta Regionale n. 577 del 27/04/2009, "Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L. R. 24/2001 – Criteri attuativi per l'anno 2009", il Comune di Anzola dell'Emilia indice un bando pubblico finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai cittadini titolari di contratti di affitto per il pagamento dei canoni di locazione.

I cittadini interessati ad ottenere il contributo dovranno presentare domanda redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata sui moduli predisposti dal Comune di Anzola dell'Emilia, **a partire dal 25/05/2009, con scadenza entro le ore 12.00 del 20 giugno 2009**, secondo le seguenti modalità:

A. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i cittadini che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza

- ◆ Cittadinanza italiana *oppure*
- ◆ cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea *oppure*
- ◆ cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata complessiva di almeno un anno, ai sensi del D.Lgs n. 286/98, così come modificato dalla L. 30/07/2002 n. 189. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima dell'erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

2) Titorità di un contratto per un alloggio ad uso abitativo

- ◆ Titorità di un contratto di locazione o sublocazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di Anzola dell'Emilia, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato, ai sensi del D.P.R n. 131 del 26/04/1986, presso l'Ufficio del Registro o in corso di registrazione. Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto, il Comune provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio del Registro entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.



◆ Titolarità di un contratto di assegnazione d'uso o in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, qualora siano presenti le seguenti condizioni:

- ⇒ la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad Enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- ⇒ l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante e si ricorda, inoltre, che l'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce il principio di alternatività tra l'I.V.A. e l'Imposta di Registro.

In caso di contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; verrà considerata la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone a metà, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all'obbligazione economica.

In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; il comune considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all'obbligazione economica.

In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso a contributo separatamente; si considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

I contratti così detti ad "**uso foresteria**" **non sono ammissibili** a contributo.

E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente della stessa, purché regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1 della L. 431/98).

A partire dal 30/12/98 (entrata in vigore della L. 431/98) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

I contratti di locazione stipulati prima del 30/12/1998 che sono stati rinnovati tacitamente, sono disciplinati dall'art.2, comma 1 della L. 431/98 (contratti liberi 4 + 4).

Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe tacite.

3) **Residenza**

◆ Residenza anagrafica nel Comune di Anzola dell' Emilia, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

4) **Assenza di assegnazioni di alloggi pubblici**

- ◆ non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - è ammissibile a contributo la locazione fino al momento in cui l'alloggio ERP già assegnato entra nella disponibilità dell'assegnatario;
 - è ammissibile la locazione in presenza di un alloggio ERP assegnato e disponibile per la quale sia già stata avviata la procedura di recesso da parte dell'inquilino.

◆ non essere assegnatario di un alloggio comunale.

pagina 2.9



Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- ⇒ contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n.392/78 (“equo canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”);
- ⇒ titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;

5) Titolarietà di diritti reali su alloggi

Il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale.

Non impedisce l’accesso al contributo:

- ⇒ la titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
- ⇒ la titolarità di una quota di un alloggio non superiore al 50%;
- ⇒ la titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- ⇒ la titolarità di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio;
- ⇒ concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell’alloggio stesso;
- ⇒ alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. S’intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

I requisiti per l’accesso al contributo, dei punti dal n. 1) al n. 5), devono permanere in corso d’anno, eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un comune della regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.

6) Situazione economica

◆ patrimonio mobiliare del nucleo familiare (depositi e conti correnti bancari e/o postali, titolo di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento, assicurazioni miste sulla vita, libretti di prestito sociale, ecc.) **non superiore a Euro 35.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.lgs 109/98, così come modificato dal D.lgs n. 130/2000;

(N.B. tale limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o abbia un grado d’invalidità superiore al 66%).

◆ valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, **non superiore a Euro 32.520,00** ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.lgs n. 130/2000;

◆ valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:



	Valore ISE	incidenza canone/valore ISE	
Fascia A	Fino a € 11.920,00	non inferiore al 14%	
	Valore ISE	Valore ISEE	Incidenza canone/valore ISE
Fascia B	Da € 11.920,01 a € 35.520,00	non superiore a € 16.260,00	non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE, della tabella di cui al punto precedente, risultante dall'attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Tali condizioni non sono tra loro cumulabili e i redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE sono quelli indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

Agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (art. 4 del DPR n. 223/1989).

I Requisiti di cui sopra sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. n. 221/1999, modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001, tranne i requisiti di cui al punto 2) che si riferiscono ad uno dei componenti del nucleo familiare.

Nel caso della perdita di uno dei suddetti requisiti in corso d'anno, il comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha sottoscritto la domanda di contributo.

Si precisa inoltre che l'attestazione I.S.E.E. deve essere relativa al nucleo familiare anagrafico quale risulta alla data di presentazione della domanda. Pertanto, nel caso in cui l'attestazione ISEE, pur in corso di validità, non si riferisca al nucleo familiare anagrafico sopra specificato, verrà richiesta nuova attestazione con nucleo anagrafico aggiornato.

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione **non sono efficaci:**

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentata posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- eventuali dichiarazioni sostitutive relative ad anni precedenti il 2007. Pertanto coloro che risultano in possesso di attestazione ISE/ISEE calcolata con i redditi dell'anno 2007 ancora in corso di validità, oppure calcolata con redditi riferiti all'anno 2008 potranno utilizzarla ai fini della presentazione della domanda di contributo;
- sono fatte salve tuttavia le nuove dichiarazioni sostitutive chieste dal comune in seguito agli accertamenti dei requisiti.



B. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Anzola dell'Emilia in distribuzione dalla data di pubblicazione del bando (25 maggio 2009) presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o disponibile sul sito internet del Comune alla pagina www.comune.anzoladellemilia.bo.it. Alla domanda di partecipazione vanno obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- **per i cittadini non comunitari, fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità di tutto il nucleo familiare;**
- **copia del contratto di locazione registrato o in corso di registrazione oppure assegnazione d'uso oppure in godimento di alloggio di Cooperativa a proprietà indivisa;**
- **fotocopia della ricevuta di pagamento dell'affitto del mese di aprile 2009 (oppure altra documentazione idonea a dimostrare il pagamento del canone di locazione);**
- **attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'I.N.P.S in corso di validità;**
- **Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dall'I.N.P.S;**

L'attestazione, la dichiarazione, copia del contratto e l'istanza, debitamente compilata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, dovranno essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, mercoledì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 con orario continuato, oppure essere inviata a mezzo raccomandata A/R, (farà fede la data del timbro postale), entro i termini previsti dal periodo di apertura del bando, all'Ufficio Protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in Via Grimandi, 1 – 40011 Anzola dell'Emilia (BO). In caso di spedizione o di consegna della domanda da parte di persona diversa dal richiedente, sarà necessario allegare una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente stesso.

Il richiedente esprime nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.lgs del 30/06/2003 n. 196.

Lo sportello Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione per informazioni a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando (25 maggio 2009), nei giorni e negli orari sopra indicati.

C. MODALITA' DI CALCOLO DEI VALORI ISE E ISEE

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è il valore che si desume dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale.

I redditi IRPEF e IRAP di riferimento sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione presentata (Modello 730 o Modello Unico) o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo (Modello CUD) rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il valore che si desume dal rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata:

Numero dei componenti il nucleo	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85



con i seguenti, eventuali aggiustamenti:

- a) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;
- b) maggiorazione di 0,2 nel caso di presenza di figli minori e di un solo genitore;
- c) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3. Comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- d) maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
- a) maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

D. ENTITA' DEL CONTRIBUTO TEORICO E DI QUELLO EROGABILE

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000:

Fascia A	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00
Fascia B	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad Euro 680,00, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale limite, ai sensi della deliberazione regionale citata.

Il contributo teorico è calcolato in base ai dati rilevati dalle domande dei richiedenti. Il contributo erogabile è l'importo effettivamente disponibile per il richiedente calcolato in base alle risorse regionali e comunali.

Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione ed al mantenimento dei requisiti previsti, con decorrenza 01.01.2009.

Per il calcolo dei numeri di mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

In caso di contributo reale inferiore ad Euro 50,00, non si procederà all'erogazione.

E. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2009 e relativi sia ad alloggi situati nel comune di Anzola dell'Emilia sia ad alloggi situati in un altro comune della regione Emilia Romagna anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.

In specifico concorrono al canone di locazione annuale 2009 le seguenti situazioni:

- le locazioni di alloggi situati nel Comune di Anzola dell'Emilia, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda;
- le locazioni di alloggi situati in un altro comune della Regione Emilia Romagna, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda.



Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2009 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della regione Emilia Romagna.

Il Comune provvederà a calcolare l'incidenza della somma dei canoni dei due contratti a valere per l'anno 2009 sul valore ISE. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, anche in un altro comune della regione Emilia Romagna, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE, tenendo conto dei mesi di locazione fino alla data della cessazione del contratto. Il Comune applicherà la medesima modalità di calcolo dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale faccia seguito la stipula di un nuovo contratto di locazione con residenza in altro comune della Regione Emilia Romagna, i richiedenti interessati devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

F. DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto a contributo, il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione;
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso in cui l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche l'intestatario del contratto.
- Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

G. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

In caso di trasferimento della residenza in altro comune della regione Emilia Romagna non è possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora la stessa sia già stata presentata nel comune di precedente istanza.

In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in un altro comune della Regione Emilia Romagna, il Comune di Anzola dell'Emilia, prima dell'erogazione del contributo, provvederà a verificare che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223/1989).



H. SFRATTO

In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutivo per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore ISE si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (art. 56 della L. 392/1978 "Equo canone"). Sono fatte salve le proroghe previste dalla legge n. 9/2007 e dalla legge n. 31/2008.

Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto.

I. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 109/1998 e successive modifiche, il comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza che, in sede di istruttoria, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, e che potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, e confronti dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n.109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e del D.P.C.M. n. 221/99, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242 del 04/04/2001.

Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In particolare si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 445/2000).

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 577 del 27/04/2009, e sulla base dei criteri stabiliti con e sulla base dei criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 12/05/2009, nel caso di assenza di redditi IRPEF e IRAP (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi IRPEF e IRAP inferiori o pari al canone annuo oppure di redditi IRPEF e IRAP superiori al canone annuo di una quota fino al 30% (es. se il canone annuo è di € 4.000,00 la somma dei redditi IRPEF e IRAP deve essere superiore a € 5.200,00), il Comune, prima dell'erogazione del contributo, a seguito di una valutazione del Direttore dell'Area Servizi alla Persona, può:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata, al fine di dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche per correggere eventuali errori materiali o di modesta entità;
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui sopra, nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

Pertanto, nel caso di assenza di redditi IRPEF e IRAP (fatti salvi i redditi esenti) oppure in caso di redditi IRPEF e IRAP inferiori o pari al canone annuo oppure di redditi IRPEF e IRAP superiori al canone annuo di una quota fino al 30%, il richiedente dovrà chiarire le modalità di

pagina 8.9



sussistenza economica del proprio nucleo familiare, a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **a pena di esclusione dal contributo.**

Si precisa inoltre che, nel caso in cui siano già state presentate dichiarazioni mendaci o inattendibili in entrambi i due anni precedenti, si procederà all'esclusione automatica dal beneficio, salvo valutazione da parte del Servizio Sociale della sussistenza di particolari condizioni di difficoltà socio-economica.

L. ALTRE DISPOSIZIONI

Una volta completata l'istruttoria delle domande e soltanto dopo che la Regione Emilia Romagna avrà provveduto al riparto delle risorse finanziarie fra i diversi Comuni, nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico, è stata raggiunta l'intesa con le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini di determinare identica percentuale di copertura delle fasce A e B e di ridurre il contributo in misura tale da non superare il 50% del canone annuo per ciascun richiedente, ai sensi della precitata deliberazione di Giunta Comunale.

Sarà cura dei richiedenti verificare l'avvenuta concessione del contributo. L'Amministrazione Comunale comunicherà l'eventuale esclusione dallo stesso.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 30 gg. consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Decorso tale termine, il provvedimento si intende definitivo.

Il contributo va riscosso entro il termine perentorio del 30/11/2010 pena decadenza dalla concessione dello stesso.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 577 del 27/04/2009 sulla base di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 12/05/2009, nel caso di morosità il contributo integrativo destinato all'inquilino verrà direttamente erogato al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

Dalla residenza municipale, lì 25/05/2009

Il Direttore dell'Area
Servizi alla persona
F.to Dr.ssa Marina Busi